



38121 TRENTO - Via Lunelli, 48

Tel. 0461 420578 – Fax 0461 825881

E-mail: info@aziendaforestale.tn.it

Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

NORME PER LA REALIZZAZIONE DI APPOSTAMENTI SOPRAELEVATI PER ATTIVITA' VENATORIA E CENSIMENTI FAUNISTICI



Art. 1

1. La realizzazione dei palchi potrà avvenire esclusivamente ad una distanza di almeno metri 150 dalle abitazioni tenendo conto anche delle altre disposizioni di cui alla L.P. 24/1991 e s.m..
2. Adeguata distanza di sicurezza (almeno 200 metri) dovrà essere inoltre mantenuta anche fra gli stessi palchi.

Art. 2

1. I palchi, che saranno realizzati su piante d'altofusto, dovranno essere collocati esclusivamente su soggetti di buon sviluppo con l'esclusione di quelli che potrebbero flettersi o stroncarsi.

Art. 3

1. I palchi potranno essere costruiti esclusivamente con materiale legnoso (grezzo o semilavorato); l'ancoraggio alla pianta potrà essere realizzato esclusivamente con funi o fasce non metalliche.
2. L'eventuale utilizzo di filo di ferro dovrà essere preceduto da accurata fasciatura del tronco o dei rami portanti per assicurare sufficiente protezione contro possibili danneggiamenti alla corteccia e al legno. L'ancoraggio con filo di ferro dovrà essere periodicamente controllato e, quando necessario, allentato al fine di evitare alla pianta sofferenze da strozzatura.
3. L'eventuale utilizzo di chiodi è consentito esclusivamente per provvedere al consolidamento tra i vari elementi strutturali: risulta pertanto assolutamente vietato ancorare il palco all'albero con chiodi o con gli stessi realizzare punti di appoggio infissi nel tronco.
4. L'eventuale copertura del palco può essere realizzata con una guaina impermeabile che deve venire adeguatamente mascherata con materiale legnoso.
5. Le dimensioni degli appostamenti sono quelle definite al punto 1 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844 del 23.10.2003.

Art. 4

1. Il taglio di piante presenti nelle adiacenze di appostamenti sopraelevati può essere autorizzato, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione stipulata in data 11.12.2000 da parte del Servizio Faunistico, del Servizio Foreste e dell'Associazione Cacciatori, esclusivamente a vantaggio dei titolari di infrastrutture regolarmente autorizzate.
2. L'assegno al taglio, su richiesta dell'interessato, è effettuato dal personale tecnico forestale dell'Azienda con criteri selvicolturali informati alla gestione degli habitat in funzione faunistico-venatoria.
3. Il richiedente, prima del taglio delle piante, dovrà versare all'Azienda un corrispettivo pari al valore di macchiatico delle piante assegnate al taglio, valore che comunque non potrà essere inferiore al prezzo stabilito per le assegnazioni di prodotti legnosi ai Censiti aventi diritto di uso civico (nel caso di assegno al taglio di abeti o larici si farà riferimento al prezzo stabilito per i quantitativi superiori ai 7 metri cubi).
4. I tronchi e le ramaglie dovranno essere accatastate con cura secondo le disposizioni impartite, sotto il controllo del personale di custodia forestale.
5. Il materiale legnoso in catasta sarà quindi messo a disposizione dei Censiti che hanno diritto di uso civico sull'area interessata dal taglio.
6. Tali norme si applicano anche per l'assegno al taglio di piante situate nei pressi di postazioni realizzate a terra.

Art. 5

1. I singoli cacciatori presenteranno domanda di realizzazione del palco e utilizzo dello stesso all'Azienda tramite le varie Sezioni Cacciatori.
2. La richiesta dovrà essere corredata da documentazione fotografica e dettagliata mappatura, da riprodurre sulla carta tematica in scala 1:5.000 del Comune di Trento, con evidenziata la localizzazione della postazione che si intende attivare.

Art. 6

1. L'Azienda Forestale Trento-Sopramonte si riserva, in qualsiasi momento, ogni e più ampia facoltà di sospensione, modifica o revoca dell'autorizzazione quando ciò fosse ritenuto necessario nell'interesse pubblico, per negligenza del richiedente o per altri giustificati motivi, senza che il beneficiario possa opporsi o vantare danni o indennizzi di sorta.
2. Se ritenuto opportuno, l'Azienda potrà inoltre procedere alla demolizione del palco con rivalsa della spesa sul titolare dell'uso della postazione.

Art. 7

1. L'Azienda declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi, cose o persone derivanti dalla costruzione, dalla presenza e dall'uso del palco.

Approvato con delibera n. 72 del 24.05.1995

Modificato con delibera n. 45 del 19/06/2003

Modificato con delibera n. 45 del 19/05/2004